

GLOSSARIO SPEDIZIONI

A

A bordo. V. On board.

About. V. Circa.

Accettazione bancaria: tratta accettata dalla banca trassata. È il caso delle aperture di credito documentario contro accettazione dove è la banca che accetta il titolo di credito.

Accettazione cambiaria: quando il debitore sottoscrive per accettazione una tratta. Nel commercio internazionale è frequente la vendita «D/A» (documenti contro accettazione) dove il trassato firma la tratta e la banca firma i documenti.

Advance payment bond: è la garanzia prestata da una banca per la restituzione dei pagamenti anticipati previsti nel contratto di fornitura. Questo tipo di garanzia atta a proteggere l'importatore, è quasi sempre presente nei contratti di fornitura impianti «chiavi in mano» e per importanti opere civili di costruzione.

Air waybill: V. lettera di trasporto aereo anche conosciuta con la sigla AWB.

All risks: si intendono tutti i rischi generici corsi dalla merce spedita. Detta dicitura identifica una clausola apposta nella maggioranza dei casi sulle polizze di assicurazione merci (I.C.C. All risks).

Apertura di credito documentario: V. Credito documentario.

Ares: sigla riguardante una polizza di assicurazione contro i rischi dovuti agli errori dello spedizioniere nello svolgimento dell'incarico.

Avallo: garanzia solidale che un soggetto (avallante) dà, apponendo sulla cambiale la firma preceduta dall'espressione «per avallo» o altra equivalente, in merito del pagamento del titolo da parte di uno degli obbligati cambiari (avallato).

A vista: clausola che, apposta su un titolo di credito, lo rende pagabile alla presentazione. La scadenza viene così a coincidere con la data di presentazione del titolo per il pagamento.

A.W.B. (air waybill) è la lettera di vettura del trasporto aereo, si tratta di un documento non negoziabile e non rappresentativo della merce che attesta la stipulazione del contratto di trasporto aereo.

B

Banca avisante (Advising bank): è la banca corrispondente della Banca emittente che avvisa il credito al Beneficiario.

Banca confermate (Confirming bank): è la banca, corrispondente della Banca emittente, che aggiunge, su richiesta di quest'ultima, il suo impegno alla prestazione. In pratica si avranno due banche impegnate nell'operazione.

Banca corrispondente: banca che esegue incarichi su richiesta e per conto di un'altra banca, di regola su piazza finanziaria dove quest'ultima non ha una propria rappresentanza.

Banca designata (Nominated bank): è la banca che è autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione prevista dal credito (prestazione che può essere di pagamento, di assunzione di impegno di pagamento differito, di accettazione tratta/e, di negoziazione).

Banca emittente (Issuing bank): è la banca che apre il credito su istruzioni dell'Ordinante.

Banca remittente (Remitting bank): è la banca che, in un'operazione di incasso documentario, interviene eventualmente nell'operazione, ma solo per trasmettere i documenti alla Banca che dovrà effettuare l'operazione.

Banca rimborsatrice (Reimbursing bank): è la banca che provvederà, su richiesta della Banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione.

Banca trasferente (Transferring bank): è la banca che, agendo nell'ambito del credito trasferibile, ne effettua il trasferimento ad uno o più secondi beneficiari.

Beneficiario (Beneficiary): è colui al cui favore è aperto il credito documentario; è di norma il venditore.

Bid bond: garanzia emessa da una banca agente, per conto di un suo cliente partecipante a gare di appalto per forniture di beni e/o servizi all'estero. Ha per oggetto il pagamento di una somma nel caso che la ditta aggiudicataria non intenda stipulare il contratto. Il rilascio della garanzia comprova la serietà dell'offerta. Nel caso di vincita segue il rilascio della garanzia per la «buona esecuzione» (performance bond) che sostituisca il «bid bond» automaticamente decaduto.

Bill of exchange: cambiale tratta emessa da un creditore a carico di un debitore al quale viene ordinato di pagare all'ordine di un beneficiario una certa somma ad una determinata scadenza.

Bill of lading: è il documento tipico delle spedizioni via mare. È un titolo rappresentativo che conferisce, al possessore in buona fede, il diritto di ritirare la merce a destino. È emessa in più esemplari («full set», nella traduzione, «giro o gioco completo» in italiano) ognuno dei quali dà diritto al ritiro della merce. Può essere nominativa, all'ordine o al portatore.

B/L: abbreviazione di bill of lading.

Blank endorsed: V. Girata in bianco.

Bonifico bancario: è l'ordine dato da una banca abilitata ad una sua corrispondente estera di pagare una determinata somma a favore di un beneficiario estero. Può essere trasmesso via swift o telex. È la forma di pagamento più utilizzata.

Branch: filiale senza persona giuridica. Ai fini delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Pubblicazione 500, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Buyer's credit: V. Credito acquirente.

C

C.A.D.: Cash against documents, V. Documenti contro pagamento.

Cambiale/Wechsel/Effet de change/Bill of exchange: titolo emesso nelle forme stabilite dalla legge e contenete l'ordine incondizionato, dato da un soggetto (traente) a un altro (trattario), di pagare a un terzo (beneficiario o prenditore) una determinata somma a una certa scadenza (cambiale tratta). La cambiale è per legge un titolo all'ordine e come tale trasferibile per girata. Il beneficiario può anche coincidere con il traente (cambiale all'ordine proprio).

Cambiale a certo tempo data: cambiale che giunge a scadenza dopo che è trascorso un determinato periodo dalla data della sua emissione. Frequente nelle operazioni con paesi d'oltremare.

Cambiale a certo tempo vista: cambiale pagabile un certo numero di giorni dopo la data di accettazione (p. es. dopo un mese).

Cambiale all'incasso: cambiale consegnata a una banca per l'incasso (non per lo sconto). L'importo della cambiale può essere accreditato al cliente subito, cioè alla scadenza, oppure soltanto quando la banca avrà ottenuto a sua volta la somma.

Cambiale a vista: cambiale contrassegnata con la clausola «a vista» e quindi senza scadenza predeterminata. Il titolo va immediatamente pagato dal debitore all'atto della presentazione, che deve avvenire però entro un anno dall'emissione, sempre che sulla cambiale stessa non sia stato annotato un termine diverso.

Cambiale commerciale: titolo di credito che trae origine da un'effettiva contrattazione commerciale. Opposto: cambiale finanziaria.

Cambiale data in cauzione: cambiale che serve a garantire un impegno (eventualmente ancora incerto). In caso di inadempimento del debitore, consente l'applicazione della procedura cambiaria. Anche: effetto di smobilizzo.

Cambiale domiciliata: cambiale munita della clausola di domicilio, che indica dove l'effetto è pagabile. In pratica le cambiali vengono domiciliate per lo più presso la banca dell'accettante.

Cambiale finanziaria: titolo di credito non collegato direttamente a un rapporto commerciale, emesso generalmente in forma di pagherò, soprattutto in relazione con i crediti bancari. Anche: carta finanziaria o carta di banca. Pure i buoni del tesoro sono carte finanziarie. Opposto: cambiale commerciale.

Cambiale in bianco: cambiale che il traente rilascia non completamente riempita. Il detentore del titolo è quindi autorizzato a completarla nel quadro degli accordi presi tra lui e il traente. Al traente rimane perciò tutta la responsabilità.

Camera di Commercio Internazionale: organismo con sede a Parigi, il cui scopo è uniformare e semplificare le regole inerenti agli scambi internazionali. Espressione normativa di questo organo sono le «norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari», gli «incoterms» ed altri.

C.C.I.: V. Camera di commercio internazionale

Certificato ATR: Certificato che prova il carattere originario dei prodotti industriali nell'ambito degli scambi preferenziali con la Turchia.

Certificato di analisi: È emesso dai Laboratori Chimici della Pubblica Amministrazione ovvero da Laboratori chimici privati, autorizzati. È il certificato che attesta e specifica l'analisi chimica delle merci e, su richiesta, la classificazione doganale delle merci secondo la Tariffa Doganale Comune. Per quest'ultimo caso, il certificato d'analisi non viene considerato come Informazione Tariffaria Vincolante. Per talune merci particolari sono istituiti i Laboratori Chimici specializzati ed abilitati al rilascio di certificati per quelle particolari merci.

Certificato di assicurazione: viene rilasciato dalla compagnia di assicurazione in via sostitutiva della polizza nel caso in cui la stessa non sia ancora stata registrata o in presenza di polizze di abbonamento o open policy. È fornita di tutti i requisiti della polizza ad eccezione del premio.

Certificato di circolazione delle merci EUR 1: È il Certificato utilizzato negli scambi preferenziali per i quali la Comunità Europea ha sottoscritto accordi economici con diversi Paesi Terzi e serve a determinare l'origine ai fini del trattamento preferenziale dei dazi all'importazione. Esso viene emesso da ciascuna autorità doganale nei Paesi accordisti, dei quali le merci si considerano originarie.

Certificato di ispezione: certificato attestante che la merce è stata ispezionata prima della spedizione. È emesso da un Ente neutrale.

Certificato d'origine: documento attestante l'esatta origine della merce; generalmente emesso o vistato dalle Camere di commercio locali.

Certificato d'origine modulo A (FORM A): È il Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra i Paesi beneficiari del sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) e la Comunità Europea. Esso è emesso unilateralmente dai Paesi beneficiari che esportano merci, avente origine preferenziale, verso la Comunità Europea.

Certificato di spedizione: certificato emesso da un agente di una compagnia di navigazione in cui si attesta che una certa quantità di merce è stata spedita.

Cessionario: colui a favore del quale si fa una cessione. Opposto: cedente.

Cessione: atto mediante il quale al creditore originario subentra, per trasferimento, un nuovo creditore, anche indipendentemente dall'assenso del debitore cedente. Per la cessione del credito è richiesta la forma scritta.

Cessione del credito: il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito anche senza il consenso del debitore ceduto (art. 1260 cc.). È ammessa anche per i crediti vantati da residente nei confronti del non residente purché non siano scaduti.

C&F: abbreviazione di cost and freight (costo e nolo) sostituita negli Incoterms 90 con la sigla CFR.

C.F.R.: abbreviazione di cost and freight (costo e nolo). Il venditore deve pagare tutte le spese fino al porto di destinazione mentre i rischi, ogni costo causato da eventi successivi al caricamento delle merci sulla nave, nonché i costi relativi all'assicurazione delle merci, dal caricamento in poi sono trasferiti al compratore dal momento in cui le merci sono state caricate sulla nave nel porto d'imbarco.

Charged bill of lading: polizza di carico emessa per trasporti effettuati per noleggio.

Charter party: contratto di noleggio di una nave o parte di essa per un viaggio o un determinato periodo di tempo.

C.I.F.: abbreviazione di cost insurance freight (costo di assicurazione e nolo). Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella resa CFR ed in più deve sopportare i costi relativi alla stipula della polizza di assicurazione contro i rischi di perdita o avaria delle merci durante il trasporto.

C.I.M.: sigla di Convention International Merchandise che regola

C.I.P.: abbreviazione di carriage and insurance paid to... (trasporto e assicurazione pagati fino a ...). Il venditore ha gli stessi obblighi della resa CPT (V.); inoltre deve sostenere i costi per la copertura assicurativa dei rischi relativi alla perdita e all'avarie delle merci.

Circa: clausola ricorrente nei crediti documentari, in forza della quale è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno sull'ammontare del credito, sulla quantità delle merci o sul prezzo unitario. Ad es. se il valore del credito è US 10.000, questo può essere utilizzato dal beneficiario per 9.000 o 11.000 dollari.

C.I.R.R.: Commercial Interest Rate of Reference o Tasso di Interesse Commerciale di Riferimento.

Clausola rossa: clausola inserita nei crediti documentari che conferisce al beneficiario il diritto di riscuotere anticipi in misura convenuta prima dell'utilizzo del credito. Tipo di credito un tempo in uso nel commercio di lane e pellicce con l'estremo oriente.

Clausola verde: clausola creata allo stesso fine della precedente con l'unica differenza inerente alla modalità di incasso degli anticipi. A differenza della rossa, dove gli anticipi erano riscuotibili contro prestazione di tratta o semplice richiesta, in quella verde essi lo sono solo contro consegna alla banca incaricata di documenti attestanti l'immagazzinamento e l'assicurazione della merce per la quale è stato aperto il credito.

Clean bill of lading: V. Polizza di carico pulita.

CMR: lettera di vettura di trasporti su strada in regime CMR (courier merchandise routier), convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merce su strada.

Combined transport bill of lading: polizza di carico generalmente emessa per trasporti intermodali. Emessa da Combined transport operators (V. C.T.O.), può, per sua natura, essere priva della dichiarazione di merce a bordo.

Comunicazione valutaria statistica: CVS è un modulo previsto dalle vigenti disposizioni valutarie di fornire, da parte dei residenti, all'ufficio italiano dei cambi segnalando tutte le operazioni con l'estero di importo superiore ai 20 milioni di lire o controvalore.

Conference line: unione di compagnia di navigazione ed armatori generalmente operanti nello stesso settore e sugli stessi itinerari. È stata creata per fissare i minimi delle tariffe. Con ricorso (with recourse): il beneficiario è responsabile del buon fine delle trattative presentate per la negoziazione dei crediti non confermati. Questo principio può essere derogato con la clausola «senza rivalsa» (senza garanzia, without recourse) che libera il traente od il girante delle tratte dall'azione di regresso. V. anche Pro solvendo.

Consensus: codice di comportamento, sancito da un accordo stipulato tra i paesi dell'OCSE, con l'intento di limitare la loro concorrenza nella concessione di dilazioni e facilitazioni di pagamento ai paesi in via di sviluppo. Le condizioni che i paesi aderenti reciprocamente si sono impegnati a rispettare riguardano i tassi di interesse, la percentuale minima dei pagamenti anticipati, ecc.

Container: Mezzo di trasporto, registrato in appositi registri riguardanti la circolazione, approntato in diverse forme ed attrezzature (chiuso, aperto, dispositivi termici) in relazione alle merci da contenere. Una volta accertata la non idoneità a mezzo di trasporto, viene cancellato dal registro e può essere utilizzato come semplice imballaggio.

Container bill of lading: polizza emessa per il trasporto a mezzo container; per la sua natura non potrà evidenziare la quantità dei colli e riporterà la dicitura «said to contain».

C.P.T.: abbreviazione di «carriage paid to» (trasporto pagato fino a). Il venditore deve pagare il nolo fino al luogo di destinazione convenuto; il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni onere relativo alle merci in viaggio (costo assicurazione merce), è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono consegnate al vettore.

Credito acquirente: è uno strumento per finanziare le esportazioni con il quale la banca del paese venditore concede un finanziamento all'importatore estero o alla sua banca per l'acquisto di beni. L'iniziativa è dell'esportatore che ha interesse a vendere in quel paese. Nasce molto spesso da accordi intergovernativi.

Crediti di firma: la banca non concede direttamente denaro ma fornisce ai clienti delle garanzie in forza delle quali può ottenere risorse finanziarie (accettazioni bancarie, aperture di credito documentario, stand by, garanzie e avalli).

Credito documentario: impegno scritto preso dalla banca, a richiesta dell'acquirente (ordinante), di pagare un certo importo al venditore (beneficiario) entro un determinato periodo di tempo o contro presentazione dei documenti comprovanti che una data merce è stata spedita.

Credito documentario di accettazione: la banca ordinante si impegna, per conto del proprio cliente, ad accettare o far accettare dalla sua corrispondente, la tratta contro ritiro dei documenti.

Credito rotativo: credito accordato per un importo determinato e che, una volta rimborsato, può essere riutilizzato entro un certo periodo.

C.T.O. (Combined transport operator): agenti di spedizione che coprono con i propri mezzi il viaggio nella totalità delle sue fasi, siano esse della stessa natura o intermodali.

Custom invoice: V. Fattura consolare.

C.V.S.: V. Comunicazione valutaria statistica.

D

D/A: V. Documenti contro accettazione.

D.A.F.: abbreviazione di «delivered at frontier» (reso frontiera). Il venditore deve consegnare la merce al compratore dopo il compimento delle operazioni doganali alla frontiera nel luogo convenuto. Il compratore sosterrà tutte le spese ed i rischi successivi.

D.A.U. (Documento amministrativo unico): È il formulario composto da più esemplari, previsto per le dichiarazioni doganali al vincolo di merci ad uno dei regimi doganali previsti.

Data ultima di spedizione: termine ultimo entro il quale il beneficiario di un credito documentario deve provvedere alla spedizione della merce.

Data ultima di validità: termine ultimo entro il quale il beneficiario di un credito documentario deve presentare alla banca incaricata i documenti richiesti.

D.D.P.: abbreviazione di «delivered duty paid» (reso sdoganato). Questa clausola ha lo stesso significato del D.D.U., con la differenza che il venditore sopporta anche gli obblighi relativi allo sdoganamento della merce.

D.D.U.: abbreviazione di «delivered duty unpaid» (reso non sdoganato). Il venditore deve consegnare le merci al compratore nel luogo convenuto nel paese del compratore con esclusione delle spese di sdoganamento.

Deferred payment: espressione usata nei crediti documentari per incaricare il pagamento differito.

Delivery order: documento rappresentativo della merce, stilato dal titolare della merce stessa, ordinante la consegna della partita o di parte di essa a terzi.

D.E.S.: abbreviazione di «delivered at frontier» (reso ex ship). Il venditore adempie alle sue obbligazioni con la consegna delle merci al compratore a bordo della nave nel porto convenuto di destinazione, ma senza compimento delle operazioni doganali.

D.E.Q.: abbreviazione di «delivered ex quay» (reso banchina sdoganato). Il venditore ha l'obbligo della consegna delle merci al compratore sulla banchina nel porto di destinazione e sono a suo carico le spese di sdoganamento.

Diritto speciale di prelievo (DSP): è una moneta convenzionale creata nel 1969 nell'ambito del Fondo Monetario Internazionale (FMI). In origine era legato all'oro e successivamente calcolata in base ad un paniere di 16 monete. È un mezzo di pagamento internazionale utilizzato dalle banche centrali per definire i limiti ordinari di risarcimento del vettore.

Distinta di imballaggio: documento che elenca, in modo particolareggiato, la natura delle merci ed il contenuto di ognuno dei colli spediti. Chiamato anche con il termine «paking list».

Distinta di pesi: documento che elenca il peso dei singoli colli. Chiamato anche con il termine «weight list».

Dock receipt: certificato emesso dal magazzino depositario, attestante che la merce è stata presa in consegna dalla compagnia di navigazione.

Documenti contro accettazione: clausola con la quale è stabilito che la banca può rilasciare al compratore i documenti rappresentativi della merce solo contro accettazione di effetto o contro impegno a pagare apposta un altro documento.

Documenti contro pagamento: clausola indicante che il rilascio all'importatore dei documenti rappresentativi della merce deve essere effettuato solo contro pagamento del prezzo pattuito.

Documenti vecchi: documenti presentati oltre il lasso di tempo prescritto dal credito documentario, a partire dalla data di spedizione. Salvo che il credito non preveda diversamente, tale periodo è fissato in 21 giorni.

D.S.P.: V. Diritto speciale di prelievo.

Duplicato lettera di vettura: documento rilasciato dall'autorità ferroviaria attestante l'avvenuto perfezionamento del contratto di trasporto.

E

Effetto cambiario: cartavalore che riveste una forma legale prescritta le cui principali varianti sono: 1. la cambiale (tratta) con la quale il traente promette al portatore il pagamento, da parte del trattario, di una somma di denaro; 2. il pagherò, o vaglia cambiario, che è una promessa di pagamento.

Ex warehouse: franco magazzino.

E.X.W.: abbreviazione di «ex works» (franco fabbrica). La clausola indica che il venditore adempie alle sue obbligazioni consegnando la merce al compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica) senza obbligo di curarne il carico del veicolo predisposto dal compratore. Il compratore sosterrà pertanto tutte le spese di trasporto, assicurazione e di sdoganamento sopportando, inoltre, i rischi relativi.

F

Factoring: operazione mediante la quale un'impresa specializzata (factor) acquista la totalità o una parte dei crediti commerciali di un'altra azienda.

F.A.P. (Franco Avaria Particolare): clausola assicurativa secondo la quale la compagnia di assicurazione risarcirà i danni derivanti dalla perdita totale, avaria comune o caduta dei colli in mare.

F.A.S.: abbreviazione di «free along side ship» (franco lungo bordo). Il venditore ha l'obbligo di consegnare la merce sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto. Da questo momento in poi tutte le spese e i rischi sono a carico del compratore.

F.A.P.S.: Franco Avaria Particolare salvo incendio, investimento, sommersione o urto. Identica alla precedente per avarie derivanti dalle indicate ipotesi.

Fattura pro forma: viene emessa prima della conclusione della compravendita ed evidenzia quantità, prezzo, resa, ecc.

Fattura consolare: sono quelle vistate dal consolato del paese di destinazione della merce e certificano che i prezzi sono veri e reali.

Fattura doganale: fattura compilata su formulario speciale prescritto dalle autorità doganali dell'importatore. La si utilizza soltanto in alcuni paesi.

F.B.E.: Federazione Bancaria Europea.

F.B.L. (Negotiable Fiata combined transport bill of lading): si tratta della Polizza di carico Fiata per il trasporto combinato emessa dallo spedizioniere che assume anche il trasporto diventando vettore.

F.C.A.: abbreviazione di «free carrier» (franco vettore). Il venditore deve consegnare la merce al vettore indicato dal compratore, nel luogo convenuto. Da questo momento in poi tutte le spese ed i rischi sono a carico del compratore.

F.C.I. (Full Container Load): clausola indicante che lo svuotamento e il riempimento del container sono a carico dello spedizioniere.

F.C.R.: abbreviazione di «forwarding certificate of receipt», certificato rilasciato dallo spedizioniere che attesta l'effettiva presa in consegna della merce per l'irrevocabile spedizione al destinatario.

F.C.T. (Forwarders certificate of transport): attraverso la sua emissione lo spedizioniere attesta di aver preso in consegna una determinata merce e si impegna a farla pervenire ad un determinato destinatario che potrà prenderla in consegna contro presentazione del documento FCT originale.

Fede di deposito: documento rappresentativo della merce, emesso dai Magazzini Generali, attestante la custodia di determinate merci. Trasferibile mediante girata, attribuisce al possessore il diritto al ritiro della merce.

Fideiussioni: è l'impegno che una persona fisica o giuridica rilascia a favore di un terzo creditore per l'adempimento di obblighi di un terzo debitore. Di norma, il fideiussore (garante) è obbligato in solido con il debitore principale. Non sempre si tratta di garantire obbligazioni di natura monetaria, cioè il pagamento di un debito, ma anche di altra specie: la buona esecuzione di lavori (performance bond), la restituzione di somme ricevute in via anticipata (down payment bond), partecipazioni a gare (bid bond). Queste garanzie sono presenti sovente nei contratti internazionali ed hanno in comune la caratteristica di essere escutibili «a prima richiesta» (on first written demand).

Fideiussioni per ritiro merce in mancanza di Polizze di carico: garanzia emessa da una banca a richiesta di un operatore che si trovi, per qualsiasi motivo, privo delle polizze di carico per il ritiro delle merci. Detta fideiussione verrà consegnata al capitano della nave e si estinguerà solo contro ritiro e consegna allo stesso delle Polizze di carico.

Fido bancario: o affidamento, o linea di credito, è l'impegno assunto dalla banca di mettere a disposizione del cliente una somma, di assumere o di garantire per suo conto una obbligazione.

F.I.O. F.I.O.S.: free in and out (salvo spese entrata e uscita stive). Clausola relativa alle spese di stivaggio e scarico della merce che non dovrà, in ogni caso, essere a carico della nave.

F.O.B.: abbreviazione di «free on board» (franco a bordo). Il venditore adempie alle sue obbligazioni fino al caricamento delle merci sulla nave nel porto convenuto per l'imbarco. Il compratore sostiene tutte le spese (trasporto, assicurazione merce) dal momento del caricamento della merce sino a destino.

Forfeiting: forfeitizzazione è un neologismo usato per definire l'acquisto «senza ricorso» (without recourse, ossia «pro soluto») dei crediti rappresentati da pagherò o da tratte accettate dall'acquirente estero e derivanti da contratti di fornitura aventi per oggetto, di regola, beni strumentali.

F.O.T.: abbreviazione di «free on truck», nella spedizione per camion. Il prezzo della merce include le spese di trasporto compreso il caricamento sull'autocarro (clausola non rientrante negli Incoterms 90).

Freight: V. Nolo.

Freight collect: dicitura generalmente apposta sui documenti di spedizione. Essa attesta che il prezzo del nolo dovrà essere riscosso a destino. Può anche essere indicata con l'espressione «freight payable at destination».

Freight prepaid: dicitura generalmente apposta sui documenti di spedizione attestante che il prezzo del nolo è già stato riscosso all'origine.

From warehouse to warehouse: V. Da magazzino a magazzino.

Full liner terms: clausola in uso nei contratti di trasporto marittimo a mezzo navi di linea. Sta ad indicare che le spese di stivaggio e scarico della merce sono a carico della società armatrice della nave.

Full set: espressione anglosassone che significa letteralmente «gioco completo», si usa generalmente per indicare tutti gli originali emessi di una Polizza di carico.

G

Garanzia d'appalto: V. bid bond.

Garanzie bancarie attive e passive: V. Fideiussioni.

Garanzie di esecuzione: V. Performance bond.

Giorno di valuta o valuta: è il giorno a partire dal quale, nelle operazioni bancarie attive o passive, decorrono gli interessi.

Girata: dichiarazione scritta su un titolo all'ordine (di norma sul retro) secondo la quale il detentore dell'effetto (girante) trasmette i diritti che ne scaturiscono a colui che egli designa (giratario) eseguendo la girata.

Girante: detentore di un titolo all'ordine, il quale ne trasferisce mediante girata il diritto di proprietà.

Giratario: persona fisica o giuridica alla quale viene trasmesso dal girante il titolo all'ordine e il diritto di proprietà che vi è collegato.

Giro bancario: trasferimento di un importo da un conto bancario all'altro o da una banca all'altra.

Groupage: raggruppamento di merce proveniente da diversi mittenti per più destinatari, effettuato da uno spedizioniere con l'invio di un unico trasporto a un punto terminale di distribuzione.

Guarantee of Letter of credit: documento stilato dall'importatore a mezzo del quale lo stesso si impegna, a favore della banca emittente il credito, a fornire i fondi per i pagamenti che saranno effettuati a fronte degli utilizzi. Accorgimento molto in uso nei paesi del Commonwealth.

H

H.A.W.B.: abbreviazione di «house air waybill», lettera di trasporto aereo emessa a spedizioniieri al momento della presa in carico della merce, per questo motivo è generalmente priva dei dettagli riguardanti il numero e la data del volo.

I

I.A.C.C.: insieme di clausole per l'assicurazione dei trasporti aerei; i termini e le condizioni segnalate sono quelle contemplate dalla I.C.C.

I.A.T.A.: unione dei maggiori e più qualificati spedizionieri e vettori operanti nel campo delle spedizioni per via aerea. La corrispondente associazione per i trasporti via mare e via terra è la F.I.A.T.A.

I.C.C.: insieme di clausole relative all'assicurazione delle merci viaggianti via mare. È generalmente emessa nel formulario «all risks».

Importazione: è l'introduzione, nel territorio nazionale, di merce estera.

Importazione a dogana: quando l'importazione della merce è consentita senza autorizzazioni particolari. L'importazione è libera.

Importazione a licenza: quando l'importazione di determinate merci è assoggettata all'autorizzazione del Ministero del Commercio con l'Estero in base alla quale il Ministero delle Finanze rilascia una «licenza» che permette l'importazione delle merci nel territorio nazionale.

Importazione definitiva: importazione di merce derivante da altri paesi, destinata all'uso interno. Le merci importate con tale procedura sono soggette al pagamento di tutti i diritti doganali previsti.

Importazione temporanea: Importazione di merce proveniente da Paesi Terzi (o Extra C.E.) destinata ad essere manipolata, trasformata, visionata, sottoposta a prove tecniche prima di un eventuale acquisto. Le merci temporaneamente importate secondo detta procedura sono soggette al deposito di una cauzione, presso l'Ufficio doganale, a garanzia dei diritti doganali gravanti sulle merci nel caso dette merci non vengano riesportate.

Incasso documentario: ordine passato dall'esportatore alla sua banca di incassare il relativo credito o di farlo incassare attraverso una banca corrispondente. La banca che effettua l'incasso consegna i documenti d'incasso soltanto dopo che il compratore ha compiuto la prescritta prestazione.

Incoterms: pubblicazione della Camera di commercio internazionale atta a regolamentare l'interpretazione dei termini di resa della merce usati nei contratti commerciali internazionali.

Insitute strike clause: V. I.S.R.C.C.

Institute war clause: V. I.W.C.

International Waybill: V. C.M.R.

INTRASTAT: sistema di raccolta dati statistici introdotto dalla Comunità Europea dal gennaio 1993, prevede la compilazione dei c.d. modelli INTRA.

I.S.R.C.C.: Insitute Strikes Riot's and Civil Commotion Clause. Insieme di clausole coprenti i rischi derivanti dalla perdita della merce per scioperi, disordini, sommosse, ecc.

Issuing bank: V. Banca emittente.

I.W.C.: insieme di clausole atte a coprire la merce dai rischi derivanti da guerre, ecc.; abbreviazione di Insitute War Clause.

L

L/C: sigla che sta ad indicare «Lettera di credito».

L.C.L.: less than container load, formula per indicare che lo svuotamento o il riempimento del container sono a carico del vettore.

Legge Ossola (24-5-1977 n. 227): contiene le disposizioni sull'assicurazione e sui finanziamenti all'esportazione di merci e servizi. Permette di assicurarsi contro rischi di varia natura tra cui quelli politici, commerciali per insolvenza di fatto o di diritto del debitore privato estero (art. 14).

Prevede la costituzione della Sace (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) presso l'INA che è l'ente autorizzato ad assumere i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero (art. 3).

Lettera di vettura: documento base che regola il contratto di trasporto; emesso in tre originali, è titolo di legittimazione del trasporto.

Linea di credito: importo fino al quale la banca concede un credito ai singoli imprenditori. Se il cliente non ha utilizzato l'intera linea di credito, in caso di necessità può disporre subito, senza dover fare una nuova richiesta, della linea di credito ancora aperta.

Linee di credito attive: sono quelle facilitazioni in lire o in valuta, concesse da non residenti a banche italiane abilitate.

Linee di credito passive: facilitazioni accordate da banche abilitate a non residenti. Frequenti sono i finanziamenti in valuta accordati da banche italiane a banche di stato dei Paesi dell'Est Europa in relazione ad esportazioni italiane verso quei Paesi. L'operatore italiano incassa a vista il suo credito e la banca addebita la banca dell'acquirente estero in un «conto finanziamento in Divisa» (credito compratore/buyer's credit).

L.T.A.: abbreviazione di Lettera di trasporto aereo.

Luogo di pagamento: luogo dove il debitore deve adempiere il suo obbligo di pagare. Per la cambiale, se non è indicato, coincide con quello di emissione o con il luogo figurante accanto al nome del trattario.

M

Magazzini doganali o recinti doganali: I Magazzini Doganali o Recinti Doganali (art. 96 T.U.L.D.) sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana oppure sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati (art. 97 del T.U.L.D.). Servono per custodire entro termini temporali ben precisi e regolamentati, le merci allo stato estero per vari motivi: inosservanza delle prescrizioni e divieti all'importazione delle merci, incongruenze tra merce e documento doganale di scorta, manipolazioni e qualsiasi altra formalità richiesta dagli operatori o dai loro rappresentanti in dogana (doganalisti). Qui si trovano in attesa di dare una delle destinazioni doganali previste: trascorsi i termini senza che alle merci sia stata conferita una delle destinazioni doganali previste, le merci si considerano abbandonate.

Magazzini generali: I Magazzini Generali (art. 163 del T.U.L.D.) istituiti con R.D.L. del 1.7.1926 n. 2290, hanno per oggetto: 1) di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali sia estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi sono depositate, 2) di rilasciare, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, la fede di deposito e la nota di pegno, 3) di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti (asta pubblica) delle cose depositate a norma del Codice di commercio.

Mandato di pagamento: V. Ordine di pagamento.

Manifesto delle merci arrivate/manifesto di partenza: sono due documenti che, fatti predisporre dal capitano della nave, vengono dallo stesso mostrati agli ufficiali doganali che autorizzano lo scarico ed il carico delle merci. Contengono tutti i dati relativi alla nave, all'equipaggio, alla natura e quantità delle merci a bordo.

Manifesto di sbarco/Manifesto d'imbarco: ha pari caratteristiche ed usi dei precedenti, ma è emesso in caso di trasporto aereo.

Master receipt: V. Ricevuta del capitano.

Matès receipt: V. Ricevuta di bordo.

Maturity date: espressione anglosassone per indicare la data di scadenza di un effetto o di un impegno.

MAV: pagamento mediante avviso.

Measurement list: V. Lista delle misure.

Meccanografico: è il numero che viene, su richiesta dell'importatore o dell'esportatore, assegnato dalla CCIAA e identifica l'operatore e la provincia dove svolge la sua attività. Attraverso il numero di meccanografico degli operatori con l'estero, l'Unioncamere di Roma redige una statistica dei movimenti valutari (incassi e esborsi) relativi alle esportazioni e alle importazioni.

N

Negoziante: acquisto di documenti da parte della banca designata o confermante contro pagamento del corrispettivo.

Negotiating bank: V. Banca negoziante.

Noleggio (Charter Party): è il contratto che ha per oggetto la locazione di una nave o di un aereo che un soggetto (noleggiante) concede ad un altro (noleggiatore).

Nolo: viene, con questa definizione, inteso il prezzo pattuito per il trasporto aereo, marittimo o fluviale di merci da una località ad un'altra, in un determinato periodo e a bordo di una determinata nave o aereo.

N.N.: abbreviazione di «not negotiable», copia non negoziabile della polizza di carico marittima.

Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari: insieme di norme create e pubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale, in prima edizione a Vienna nel 1933, al fine di uniformare e regolare la materia dei crediti documentari. Sono state riviste e ripubblicate a Lisbona nel 1951, a Mexico City nel 1962/63, a Parigi nel 1974 e nel 1983 ed ultimamente nel 1993 con l'ultima pubblicazione (n. 500) in vigore dal 1° gennaio 1994.

Nota di pegno: documento rappresentativo della merce emesso unitamente alla Fede di Deposito dai Magazzini Generali. Trasferibile mediante girata unitamente o separatamente dalla Fede di Deposito, dà diritto ad avere anticipi finanziari parziali o totali sul valore della merce.

Notify: indicazione inserita generalmente nei documenti di trasporto indicante nome ed indirizzo, solitamente spedizionieri a destino, al quale dovrà essere notificato l'arrivo della merce. Il titolo di notify party non conferisce alcun diritto sulla merce.

N.U.I.: abbreviazione di Norme Uniformi relative agli Incassi, stabilite dalla Camera di Commercio Internazionale.

N.U.U.: abbreviazione di Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale.

O

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico e il commercio internazionale tra i paesi membri. Vi fanno parte: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e USA.

On first demand (a prima richiesta): caratteristica di quasi tutte le garanzie internazionali in forza della quale, in caso di escussione il garante non può sollevare nessuna eccezione e deve trasferire al garantito l'importo oggetto della garanzia.

Opening bank: V. Banca emittente.

Open policy: polizza di assicurazione, a mezzo della quale l'assicuratore effettua la copertura di tutte le merci spedite dall'assicurato sino a revoca. È molto usata dagli spedizionieri che assicurano, in tal modo, tutte le spedizioni di merce effettuate per conto dei loro clienti. A fronte di ogni invio sarà emesso un Certificato di Assicurazione contenente i termini e le clausole della Polizza base.

Ordinante (Applicant): è colui che richiede e per conto del quale viene aperto il credito documentario; è di norma l'acquirente.

Ordine di consegna: V. Delivery order.

Ordine di pagamento: ordine dato da un cliente alla banca di effettuare un pagamento a favore di un terzo.

O.T.C.: sigla di over the counter sta ad indicare un mercato di contrattazione delle divise senza confini.

P

Packing list: V. Distinta di imballaggio.

Pallets: piattaforme in legno sulle quali vengono sistemate le merci, atte a facilitarne le operazioni di carico e scarico, soprattutto nelle forme di trasporto intermodale; hanno, come intrinseco vantaggio, la possibilità di evitare, nel maggiore dei casi, l'imballaggio della merce.

Pagherò: cambiale rilasciata dal debitore e mediante la quale egli fa al beneficiario una promessa di pagamento soggetta alla legge cambiaria.

Parcel receipt: viene rilasciata dal vettore in luogo degli usuali documenti per spedizione di modesta entità e dimensioni.

Performance bond: garanzia fornita da una Banca agente per conto di un proprio cliente a favore di un acquirente di merci o servizi, tendente a garantire, per quest'ultimo, l'osservanza di quanto previsto dal contratto.

Piazza bancaria: località sede di banche o di loro rappresentanze.

Polizza d'abbonamento: polizza assicurativa per trasporto di merce assimilabile in tutto o per tutto ai termini della Open Policy, tranne che per la durata generalmente limitata ad un anno.

Polizza di assicurazione: documento che attesta l'avvenuto perfezionamento del contratto di assicurazione tra Compagnie di Assicurazione e Assicurato, i diritti ivi compresi sono trasferibili mediante girata.

Polizza di carico: V. Bill of lading. (B/L).

Polizza di carico «a bordo» (on board, B/L): attestazione di presa in carico a bordo della nave emessa dal capitano della nave per la spedizione della merce al porto convenuto. È documento rappresentativo della merce e titolo di credito nominativo, trasferibile per girata.

Polizza di carico nominativa: polizza di carico emessa al nome di una persona o società determinata. Non può essere ceduta a terzi a mezzo girata (ma soltanto mediante cessione ordinaria).

Polizza di carico al portatore: polizza di carico che conferisce al portatore il diritto di ricevere la merce. In pratica è assai poco usata.

Polizza di carico «pulita (clean B/L): s'intende, con questa definizione, una polizza di carico redatta in completa assenza di annotazioni che denotano lo stato difettoso negli imballaggi o nelle condizioni della merce. In presenza di queste annotazioni verrà considerata «sporca».

Polizza di carico «vecchia»: le polizze di carico verranno comunemente considerate «vecchie» quando tra la data della loro emissione e quella della loro presentazione in utilizzo ad un credito documentario, saranno trascorsi più di 21 giorni, a meno che il credito non disponga diversamente. A suddetta regola viene assoggettato qualsiasi documento di spedizione richiesto dal credito. Tale presentazione dovrà, in ogni caso, essere effettuata entro la validità del credito.

Port bill of lading: polizza di carico relativa ai trasporti di cotone attestante, ai fini della determinazione del valore della fornitura, che sia la nave che la merce sono in porto pronte ad effettuare l'imbarco.

Porto franco: V. rispettivamente Zona franca e Deposito franco.

Premio di assicurazione: importo dovuto alla Compagnia di assicurazione in cambio delle coperture assicurative garantite.

Prima richiesta: V. On first demand.

Pro-soluto: è la cessione del credito in forma liberatoria definita anche «senza ricorso». V. anche forfaiting.

Pro-solvendo: è un contratto con il quale il titolare di un credito o l'ordinario di un effetto (cedente) trasferisce il proprio diritto di credito a una terza persona (cessionario) garantendone il pagamento (pro-solvendo o «con ricorso»). La cessione del credito in forma liberatoria si definisce «pro-soluto» o «senza ricorso». V. anche «con ricorso».

Protesto: constatazione notarile del rifiuto, da parte del trattario, di accettare l'effetto cambiario (protesto per mancata accettazione) o di pagare l'effetto (protesto per mancato pagamento). Condizione di regresso contro i giranti.

R

Red clause: V. Clausola rossa.

Residente: per la legge italiana, sono considerate residenti tutte le persone giuridiche e fisiche, di nazionalità italiana, aventi residenza sul suolo italiano. Per quanto riguarda quelle aventi nazionalità estera, saranno considerate residenti solo per la parte dei redditi effettivamente prodotti sul territorio nazionale. Per tale parte verranno considerate residenti le persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi residenza all'estero.

Revolving: clausola che, inserita nei crediti documentari, dà loro la possibilità, dopo l'utilizzo, di rinnovarsi per l'intero importo e per un numero di volte prefissato (sempre entro il termine ultimo di scadenza). Tale formula è, naturalmente, molto in uso in rapporti ad alta continuità o in presenza di ingenti forniture realizzate in più lotti.

Ricevuta di bordo: ha pari caratteristiche delle Ricevute del capitano, ma è firmata dall'Ufficiale di carico (Mate).

Riserve: sull'utilizzo dei crediti documentari per documenti o termini non conformi. La banca del beneficiario può accettarli richiedendo alla banca del compratore di autorizzarla a sciogliere le riserve oppure può rifiutare l'applicazione dei documenti in utilizzo del credito trasmettendoli all'incasso. Le riserve possono essere «interne» (discordanze di poco conto o meramente formali) o «esterne» (discordanze evidenti e gravi); queste ultime vengono partecipate alla banca dell'ordinante, mentre le prime, quelle interne, sono prese solo nei confronti del beneficiario senza alcuna comunicazione alla banca.

Riserva esterna: con questo termine si identificano tutte quelle irregolarità annotate dalla banca incaricata nella spunta dei documenti e da quest'ultima comunicate alla banca.

Riserva interna: con questo termine si identificano tutte quelle irregolarità, generalmente di minore importanza, che vengono fatte notare al beneficiario, senza essere portate a conoscenza della banca emittente.

Ro -Ro: fanno parte di questo servizio le navi che sono in grado, grazie alla loro particolare struttura, di trasportare rimorchi, semirimorchi, autocarri, macchine industriali ed agricole ruotate, che vengono caricate e scaricate a mezzo di rampe sulle quali vengono fatte scorrere. Da qui la definizione di «Roll on/Roll off Service» abbreviata a Ro - Ro. Dette navi sono in grado di trasportare cisterne proprie, liquidi sfusi e, su carrelli a bordo, grossi carichi e containers.

S

Sace (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione): Istituto di diritto pubblico che si occupa di assicurare i rischi degli operatori nazionali connessi al commercio con l'estero.

S.B.F. (Salvo Buon Fine): nei crediti documentari si intende per salvo buon fine quella clausola applicata dalle banche a tutti i pagamenti effettuati a fronte di A/C non confermate che prescrivono un effetto a carico dell'ordinante, della Banca emittente o di una terza banca.

Sconto: detrazione dell'interesse effettuata in caso di acquisto di crediti, in particolare di cambiali, che giungeranno a scadenza più tardi. Dopo la presentazione, l'importo netto del credito viene subito bonificato al beneficiario.

Senza rivalsa: clausola che, inserita nella negoziazione di effetto, rende estraneo il traente o il girante dell'effetto da una qualsiasi azione di regresso o rivalsa da parte della banca negoziante in caso di mancato pagamento.

SGS (Società Generale di Sorveglianza): si occupa di verificare la conformità dei prodotti rilasciando un certificato di controllo qualità/prezzo sulle merci. Ha uffici in quasi tutto il mondo.

Shipped on Deck: clausola contenuta nella polizza di carico da cui risulta che la merce è stata caricata sopraccoperta.

Shipper: colui che effettua la spedizione in qualità di esportatore/venditore; da non confondersi con colui che effettua materialmente la spedizione (Charter).

Short Form B/L: vengono così definiti quei documenti riassuntivi delle Polizze di Carico che evidenziano solo i dati essenziali della spedizione. In conformità alle norme in uso, vengono accettate dalle banche in utilizzo a quei crediti documentari che non ne vietano espressamente la presentazione.

Soprastallie: v. Demurrage.

Sotto paranco: punto dove hanno fine gli obblighi del venditore in una vendita F.A.S. nel caso la nave non sia attraccata.

Sotto riserva: formula cautelativa di pagamento adottata dalla banca del beneficiario di un credito documentario in caso di presentazione di documenti non emessi in ottemperanza a quanto prescritto dal credito stesso. V. Riserve esterne/interne.

Stale B/Lading: v. Polizza di carico vecchia.

Stallie: periodo di tempo a disposizione del Ricevitore/Speditore per concludere le operazioni di scarico/carico della merce.

Stand by Credit: tipo di apertura di credito che sarà utilizzabile dal beneficiario solamente nel caso che l'ordinante ometta di far fede ad una particolare obbligazione contrattuale.

Star del credere: espressione che, riferita ai crediti documentari, definisce l'azione della banca avisante che, sebbene non sia chiamata od autorizzata ad aggiungere la propria conferma ad un credito, su richiesta od accordi con il beneficiario, si assume identici impegni verso quest'ultimo, come se avesse confermato il credito. Con questa espressione viene definito anche l'ammontare delle commissioni spettanti all'Istituto di credito a fronte di ciò.

Strike price: livello di cambio prefissato ad una determinata data.

S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications): associazione alla quale aderiscono le più affermate banche di molti Paesi, che assicura un particolare e velocissimo sistema di trasmissioni dati. Sussidiario e sostitutivo del telex per tutte le operazioni concernenti le transazioni con l'estero.

T

Through Bill of Lading: polizza di carico emessa allo scopo di coprire la merce nel caso di trasporto effettuato in via intermodale con luogo di presa in carico e/o destinazione generalmente diverso dal porto di arrivo della nave.

T.I.R. (Transport International Routier): è la Convenzione del 1975 che disciplina il trasporto su strada a mezzo camion. In particolare prevede che i camion abbiano precise caratteristiche che dovranno essere verificate da un Funzionario della Motorizzazione Civile, da un Funzionario di livello superiore delle Dogane e da un agente superiore della Guardia di Finanza. La particolarità di questa Convenzione è la previsione che le merci caricate sull'automezzo e vincolate a regime T.I.R. non debbano essere controllate fino all'Ufficio doganale di destino, salvo segnalazioni dalle autorità di polizia.

Transit clause: clausola assicurativa compresa nella I.C.C., garante tra l'altro del «da magazzino a magazzino».

Tratta documentaria: effetto tratto dal venditore sull'acquirente accompagnato dai documenti di spedizione

Trassato: persona o ditta a nome della quale il traente ha emesso la cambiale (debitore cambiario) chiamato anche trattario. Banca sulla quale è stato emesso un assegno e che lo paga addebitando il conto dell'emittente, sempre che questi disponga della copertura necessaria.

Trattario: v. Trassato.

Trust Receipt: documento molto in uso negli States, è una garanzia che l'ordinante emette a favore della banca che, per conto suo, apre un credito documentario. Al momento dell'utilizzo del credito, la banca pagherà il beneficiario e rilascerà documenti e merce all'ordinante a solo titolo fiduciario. Questi prenderà possesso, per qualsiasi sua esigenza, della merce e provvederà in seguito alla sua vendita, girando alla banca il ricavato o i documenti rappresentativi della merce da inviare per l'incasso ad un nuovo acquirente. L'apalissiano, quindi, che la banca restituirà la Trust Receipt al suo cliente solo una volta ricevuti i fondi a suo tempo anticipati.

T.T.: sigla di «telegrafic transfer» (trasferimento telegrafico).

Tutti i rischi: v. All risk.

U

Unione Economia e Monetaria (U.E.M.): 11 Paesi (Belgio, Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Francia e Finlandia).

Unione Europea: L'Unione Europea, dal 1 maggio 2004 è formata da venticinque Paesi: Italia, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Danimarca, Regno Unito, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia, Lettonia, Estonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Slovenia, Cipro (comprese Dhekelia e Akrotiri) esclusa la parte nord-orientale ancora sotto il controllo della Turchia).

U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi): diretta emanazione del Ministero del Commercio con l'Estero, concede autorizzazioni valutarie ed esercita il pieno controllo del traffico valutario italiano.

Under/On Deck: clausola assicurativa che trova applicazione nei trasporti marittimi e che garantisce la copertura, sia quando la merce è caricata sottocoperta che sopra coperta. È praticamente d'obbligo l'apposizione di questa clausola nei contratti di assicurazione stilati per spedizioni di merci a mezzo container.

Unrestricted Letter of credit: lettera di credito che può essere negoziata presso una banca di libera scelta.

V

Vettore: si definisce in tal modo il soggetto che, per conto dello speditore, provvede al trasporto fisico delle merci dal punto di partenza a quello di destino.

W

Warehouse to warehouse: v. Da magazzino a magazzino.

Weight List: V. Distinta pesi.

With Recourse: con ricorso.

Without Recourse: senza regresso.

With particular average: v. W.P.A.

W.P.A.: copertura assicurativa che si estende pure alla perdita di colli singoli o di quantità parziali (in contrapposizione a «free from particular average», F.P.A.).

Z

Zona franca e Deposito franco: Sono previsti dal Codice Doganale Comunitario dall'art. 166 all'art. 181 e dalle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario dall'art. 799 all'art. 814, mentre nella normativa nazionale, dall'art. 164 all'art. 169 del T.U.L.D. La Zona Franca è una zona, ben delimitata, comprendente tutto un complesso di opere, edifici, magazzini, capannoni o di aree destinati ad accogliere le merci. Il Deposito Franco è uno o più edifici che offrono garanzie di sicurezza fiscale, in pratica recintati ed isolati dalle altre costruzioni in modo che il recinto possa essere liberamente percorso dagli addetti alla vigilanza.